

COMUNE di ROSETO degli Abruzzi
Provincia di Teramo



**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,
CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti della dichiarazione
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
9	Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - per "comune" si intende il Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - per "concessionario" si intende Soget spa ente affidatario in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso d'accertamento divenuto esecutivo e oggetto di procedure consequenziali.
 2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27
-

dicembre 2019, n. 160. Per le sanzioni amministrative comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, presentando, entro il termine del **15 ottobre 2023**¹, apposita istanza. I soggetti interessati possono chiedere un estratto della propria posizione debitoria al concessionario di riscossione Soget spa e/o all'ufficio tributi del Comune con le seguenti modalità:

- **TRAMITE il Concessionario Soget spa:** Per conoscere i carichi definibili, il contribuente può interrogare la propria posizione debitoria tramite la piattaforma web del sito www.sogetspa.it, disponibile dal 1° settembre 2023, sia in area riservata (accedendo con le credenziali Spid o Cie) che pubblica (ovvero senza necessità di pin o password), e acquisire il relativo prospetto informativo documentale che sarà trasmesso al contribuente sull'indirizzo mail inserito al momento dell'interrogazione. Il prospetto contiene l'elenco delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento che possono essere "definiti" e l'importo dovuto per effetto dell'adesione all'agevolazione. Il prospetto informativo sarà contestuale ovvero trasmesso nei quindici giorni successivi alla istanza.

¹ Comunque, non prima di 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione e del regolamento nel sito istituzionale dell'Ente.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che SO.G.E.T. S.p.A. comunicherà, entro nei termini previsti dall'atto adottato dall'Ente, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Dopo aver richiesto il Prospetto informativo il contribuente:

- Visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico dal concessionario
- Entro 5 giorni riceverà una e-mail all'indirizzo che ha indicato, con il link per scaricare il Prospetto

Resta ferma la possibilità di ottenere immediatamente la propria posizione presso gli sportelli della SO.G.E.T. attivi su tutto il territorio nazionale.

- **TRAMITE l'ufficio tributi del Comune a $\frac{1}{2}$ pec protocollo generale@pec.comune.roseto.te.it richiesta estratto debitorio entro il termine del 20 settembre 2023. L'ufficio stesso mezzo deve dare riscontro entro il 10/10/2023.**

2. L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di oggetto dell'istanza;
 - l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
 - il numero di rate trimestrali, non superiore a dieci, con importo minimo non inferiore a € 150,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 aprile 2026;
 - l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
 - Il concessionario Soget spa e il Comune mettono a disposizione sui propri siti istituzionali apposita modulistica.
-

3. La presentazione dell'istanza:

a) a Soget spa:

- La domanda di definizione agevolata dovrà essere presentata in via telematica sul sito www.sogetspa.it utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid o Cie) entro il termine del **15 ottobre 2023**.

In alternativa SO.G.E.T. ha previsto la possibilità di presentare l'istanza presso i propri sportelli presenti sull'intero territorio nazionale.

Tramite il portale web, il contribuente, all'interno della propria area riservata, può presentare la dichiarazione di adesione in modo rapido e sicuro sfruttando gli applicativi che permetteranno di individuare direttamente dall'elenco dei debiti "definibili", i carichi che si vogliono inserire nella domanda.

b) al Comune:

l'ufficio tributi predisporrà un apposito modello di istanza messo a disposizione sul proprio sito internet da impilarsi in ogni sua parte e da trasmettere a $\frac{1}{2}$ pec protocollo generale@pec.comune.roseto.te.it al Ufficio tributi entro il **15 ottobre 2023**.

4. Il Comune e il concessionario SO.G.E.T. S.p.A. invieranno, ognuno per le proprie competenze, entro il termine del **31/12/2023** la comunicazione con l'esito dell'istanza, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di ammortamento scelto in fase di adesione.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;

- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro **31.01.2024** ovvero nel numero massimo di **10** rate **trimestrali, di pari ammontare e d'importo minimo non inferiore a € 150,00**, con scadenza della prima rata il **31 gennaio 2024** e così di seguito fino al 30.04.2026.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applica, a decorrere dal 1° febbraio 2024 gli interessi al tasso legale .

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
 2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
-

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune *o dal concessionario*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
-